

GL 0HUFROHGu GLFHPEUH

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
41	Il Sole 24 Ore	06/12/2023	<i>Cabina di regia per ricostruire post calamita' (M.Frontera)</i>	3
1	Italia Oggi	06/12/2023	<i>Costruzioni, 2024 difficile causa calo da Superbonus (M.Mantero)</i>	4
35	Italia Oggi	06/12/2023	<i>Niente gara senza certificazioni (G.Galli)</i>	5
Rubrica Rischio sismico e idrogeologico				
16	Il Sole 24 Ore	06/12/2023	<i>La legge Serpieri, dissesto italiano e lezioni per il futuro (G.Flick)</i>	6
Rubrica Sicurezza				
30	Italia Oggi	06/12/2023	<i>Titolare del trattamento chi commissiona l'app (A.Ciccia Messina)</i>	7
Rubrica Economia				
1	Il Sole 24 Ore	06/12/2023	<i>L'Istat: il Pil solo a +0,7% nel 2024 (G.Trovati)</i>	8
Rubrica Politica				
34	Corriere della Sera	06/12/2023	<i>Perche dobbiamo ricostruire gli apparati decisionali (G.De Rita)</i>	9
Rubrica Energia				
14	Il Sole 24 Ore	06/12/2023	<i>Int. a O.Stone: "Sul nucleare stiamo perdendo tempo" (C.Battocletti)</i>	10
Rubrica Università e formazione				
19	Il Sole 24 Ore	06/12/2023	<i>Formazione, competenze digitali asset chiave (C.Tucci)</i>	11
Rubrica Ingegneri				
19	Il Sole 24 Ore	06/12/2023	<i>Da Assoconsult e ingegneri una federazione per i servizi (N.Picchio)</i>	12
Rubrica Fisco				
1	Il Sole 24 Ore	06/12/2023	<i>Forfettari, oltre la soglia di 100mila euro con l'incasso: Iva a fattura piena (A.Caputo)</i>	14
41	Il Sole 24 Ore	06/12/2023	<i>Ecobonus e case fantasma, arriva un altro sequestro (G.Latour)</i>	15
1	Italia Oggi	06/12/2023	<i>Il forfettario sparisce a 100k (G.Mandolesi)</i>	16

Cabina di regia per ricostruire post calamità

Gestione del territorio

Dal Cdm via libera al testo dopo mesi di confronto con Regioni ed Enti locali

Massimo Frontera

Il Consiglio dei ministri chiude la partita sul Ddl per la gestione delle "ricostruzioni nazionali", proposto dal ministro della Protezione civile Nello Musumeci, dopo mesi di negoziati con Regioni ed enti locali. L'architettura definita nel testo che ieri ha ricevuto l'ultimo sigillo conferma la figura del commissario straordinario, che non sarà "di norma" il presidente della Regione interessata. Questa formulazione,

fortemente chiesta dalle Regioni, non figura nell'ultima scrittura preparata per il Cdm. L'eventuale rinnovo del pressing degli enti territoriali è pertanto rinviato al dibattito parlamentare che ora si aprirà. Il testo lascia aperta anche l'opzione di un commissario non politico, prevedendo in alternativa la scelta tra «soggetti dotati di professionalità specifica e competenza manageriale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione».

Come anticipato (si veda il Sole 24 Ore di ieri), il commissario, coadiuvato da una struttura di supporto individuata con Dpcm, entro sei mesi dovrà predisporre un «piano generale pluriennale» da sottoporre al governo con quadro dei danni e fabbisogno finanziario. Lo «stato di ricostruzione di rilievo

nazionale» durerà cinque anni prorogabili a dieci; ci saranno due fondi, uno per finanziare gli interventi e l'altro per pagare il lavoro della struttura. Le ordinanze commissariali potranno derogare a leggi nazionali, fatta eccezione per disposizioni antimafia, beni culturali e norme comunitarie.

Il commissario è inserito in una struttura complessa e articolata. Grande rilievo avrà la «cabina di coordinamento», sorta di mini parlamento che riunisce tutte le istituzioni coinvolte nelle scelte e nelle decisioni che finiscono nelle ordinanze. Le opere pubbliche po-

tranno essere attuate, a seconda di tipo e dimensione, dai ministeri delle Infrastrutture e della Cultura, Demanio, Regioni, Università e diocesi. Può essere coinvolta l'Anas e potranno essere delegati anche i Comuni. Invitalia e Consip potranno appaltare i lavori.

Importante anche il dipartimento Casa Italia, chiamato alla "messa a terra" delle direttive del governo su aspetti tecnici ma anche legati alle «peculiarità dei territori». Una «conferenza permanente» presieduta dal commissario, con le amministrazioni centrali, svolgerà funzioni di conferenza di servizi, con l'ultima parola su pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici di competenza delle amministrazioni coinvolte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Possibile nominare come commissario un «politico», un governatore, o anche una figura tecnica





a pag. 32

Costruzioni, 2024 difficile causa calo da Superbonus

Inizia la fine della stagione del Superbonus e le costruzioni segnano una battuta di arresto. L'effetto Superbonus nel 2024 porterà una diminuzione degli investimenti del -8,5%. Per il settore costruzioni le carte in tavola stanno cambiando e i motivi sono due: il primo è la fine delle agevolazioni del bonus 110%, l'altro è la spesa per il Pnrr che ancora non dà la spinta sperata, ma vede già un importante numero di bandi e contratti firmati.

Sono questi alcuni dei dati e previsioni pubblicati dal Cresme in occasione del XXXV rapporto congiunturale presentato ieri.

Nel rapporto si legge "il settore è schiacciato fra la fine della stagione del Superbonus e la spesa per il Pnrr che non decolla ancora come previsto, anche se il mercato delle opere pubbliche cresce ancora". Cresme, con numeri, stime e previsioni, presenta una "situazione di dualismo profondo del mercato per il 2024". Il rinnovo residenziale segna un calo del -11,4% che in termini assoluti di investimenti in valori correnti significa 28 miliardi persi in un anno che si sommano agli 11 mld persi nel 2023 rispetto al 2022, mentre una boccata d'aria arriva dal +16,6% per le nuove opere del genio civile, 3,2 mld sono in valori correnti. Lo scenario è in evoluzione e Cresme dice "è evidente che la partita che potrà cambiare questi numeri in corso d'opera è proprio quella del Pnrr".

Arriva poi la novità del protocollo d'intesa tra Bper Banca e il Commissario alla riparazione e ricostruzione sisma 2016, con cui sono stati riservati 200 mln di euro finalizzati a supportare interventi di ristrutturazione edilizia legati all'utilizzo del Supersismabonus (Bonus 110% e Sismabonus). L'accordo recepisce la deroga, prevista dal Governo e varata dal Parlamento per la ricostruzione degli edifici privati in Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, che consente per tutto il 2025 di beneficiare del Supersismabonus.

Maria Mantero

© Riproduzione riservata



La settimana più grande non dovrebbe essere...
ItaliaOggi
Il forfettario sparisce a 100k
 Dopo una legge di 100 mila euro...
 ...
ABF
 ...

IMPOSTE E TASSE
 Da gennaio si attiene l'Irpef...
 ...
Imu sul fabbricato a lavori finiti
 Indipendentemente dalla effettiva iscrizione in catasto...
 ...
Finanziamenti 2024
 ...

APPALTI PUBBLICI/Un doppio chiarimento dall'Autorità nazionale anticorruzione

Niente gara senza certificazioni

Nelle verifiche non vale il silenzio-assenso dei 30 giorni

DI GIOVANNI GALLI

Non si può aggiudicare un appalto senza certificazioni. Nelle verifiche non vale il silenzio-assenso dei 30 giorni. Così l'Autorità nazionale anticorruzione con un doppio atto di funzione consiliare (57/2023 e 57-bis/2023). Due stazioni appaltanti, una grande regione del Nord Italia, e una Direzione generale del Ministero infrastrutture, avevano posto all'Authority presieduta da Giuseppe Busia alcuni quesiti: può un'amministrazione aggiudicare una gara d'appalto anche senza aver acquisito e verificato tutta la certificazione in possesso delle varie banche dati sull'operatore economico aggiudicatario avvalendosi del silenzio assenso? In altre parole, se entro 30 giorni dall'attivazione dei controlli non sono giunte risposte, si può procedere "come se" i requisiti fossero stati acquisiti? La risposta dell'Autori-



Giuseppe Busia

tà, in base al nuovo Codice dei Contratti e alla giurisprudenza in vigore, è stata negativa. La stazione appaltante non può, in questo caso, avvalersi del silenzio-assenso, e dare per acquisite le verifiche trascorsi 30 giorni dalla richiesta. L'Authority ricorda che dal 1° gennaio 2024, entrerà in vigore l'E-Procurement e la piena interoperatività del sistema di interconnessione tra le diverse banche dati. Nel frattempo, occorre richiedere l'attestazione direttamente alle amministra-

zioni certificatrici, e aspettare che tale certificazione arrivi. "Spesso ciò richiede un tempo lungo o addirittura indefinito posto che, talvolta, il certificato non viene acquisito per mancata risposta da parte degli enti competenti", scrivono ad Anac le amministrazioni interessate. "Sarebbe utile poter procedere con l'aggiudicazione anche in assenza di tutti i riscontri, applicando l'istituto del silenzio-assenso (l.n. 241/1990)". Le amministrazioni hanno chiesto, inoltre, all'Authority, "se sia consentito inserire nel contratto una clausola che preveda, in presenza di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite". Anac ha risposto che, in base alla legislazione attuale, "l'aggiudicazione viene disposta dalla stazione appaltante dopo aver effettuato positivamente il controllo dei requisiti in capo

all'aggiudicatario, successivamente al quale il contratto potrà essere stipulato o ne potrà essere iniziata l'esecuzione in via di urgenza".

La norma richiede, quindi, espressamente ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto e della stipula del relativo contratto che la stazione appaltante proceda al riscontro positivo dei requisiti dichiarati in gara dall'aggiudicatario. "Fino alla completa operatività del sistema che scatterà dal 1° gennaio", scrive Anac, "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti effettuano le verifiche di competenza sui dati e i documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel Fascicolo virtuale".

"Dunque, nelle more della piena operatività del sistema di interconnessione tra le diverse banche dati, le stazioni appaltanti effettuano le verifiche di competenza. Dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, viene disposta l'aggiudicazione, che è

immediatamente efficace. Solo all'esito del positivo riscontro del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai fini dell'aggiudicazione, è possibile procedere alla stipula del contratto". "Pertanto, in caso di inutile decorso del suddetto termine generale di 30 giorni, la procedura rimane ferma e l'eventuale aggiudicazione non acquista efficacia fintanto che non perviene la documentazione richiesta che può essere comunque sollecitata". Di conseguenza, non è possibile inserire una clausola nel contratto come richiesto dalle Amministrazioni interessate. Pro futuro, Anac ricorda comunque che, in base al nuovo Codice appalti, dal 1° gennaio 2024 "l'omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l'omissione di attività necessarie a garantire l'interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione punibile di obblighi di transizione digitale".

© Riproduzione riservata



La legge Serpieri, dissesto italiano e lezioni per il futuro

Il centenario della legge

Giovanni Maria Flick

Arrigo Serpieri, illustre e noto professore di economia agraria e forestale, assunse un ruolo anche politico di rilievo dal 1923, con il provvedimento - quale Sottosegretario al Ministero dell'economia - di "Riordino e riforma delle legislazioni in materia di boschi e di terreni montani" e con il successivo provvedimento del 1924 "Nuove norme per la bonifica integrale". Quest'ultimo aveva come scopo la trasformazione fondiaria e la colonizzazione per il miglioramento della produttività economica, per la modernizzazione dell'agricoltura; per l'inclusione sociale e civile dei contadini; trovò però attuazione soltanto nel 1933. Il ruolo politico del Professor Serpieri si concluse poco dopo con la sua estromissione dal governo e il suo ritorno all'Università per l'ostilità ei grandi proprietari terrieri; ed è estraneo a quel ruolo il riconoscimento e la gratitudine che dobbiamo al Professor Serpieri per il suo impegno ecologico.

La legge del 1923 è nota soprattutto per il vincolo idrogeologico che introduceva a tutela del territorio. Deve essere ricordata nel suo centesimo anniversario di fronte alla sua "caduta in desuetudine" di fatto e di diritto, che è testimoniata dalla drammatica litania di frane e devastazioni recenti ed attuali. Sono il frutto perverso della deforestazione dissennata, della cementificazione a dismisura e tuttora in crescita; della conseguente impermeabilizzazione del territorio con la sua sterilità; del degrado urbano; del "tombamento dei fiumi". A questi "misfatti" stiamo assistendo pressoché quotidianamente. La "legge Serpieri" è un primo e importante segno di sensibilità e consapevolezza della "fragilità" del nostro territorio; del pericolo di una sua "dissoluzione fisica"; della necessità urgente di una sua tutela. Una dissoluzione e un degrado provocati anche dallo sfruttamento del territorio per insipienza, colpa, avidità umana e logica di profitto, complice una prodigiosa evoluzione tecnologica che ci illudiamo possa rimediare in qualche modo a quel saccheggio e che invece finisce per contribuire ad esso. Quella legge è il primo concreto impegno per l'equilibrio nel nostro Paese della coesistenza e spesso della lotta drammatica fra acqua e terra, in un contesto di coste assai estese e di confronto già per natura aspro tra montagne, pianure e rive del mare che rende difficile il loro equilibrio. È un contesto certamente molto peggiorato dall'opera dell'uomo, anche e soprattutto negli ultimi tempi.

Comincia soprattutto dalla "legge Serpieri" del 1923 il percorso per la tutela del territorio e del paesaggio con quella del patrimonio storico-artistico, in particolare la legge Croce del 1922 per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico; e le leggi Bottai del 1939 per la tutela delle cose di interesse artistico e storico, e delle bellezze paesistiche. Anche queste ultime leggi sono frutto di un impegno non solo culturale, ma politico che è estraneo a questa riflessione. Da allora inizia la lunga marcia per la consapevolezza e la tutela di quei valori che con l'articolo 9 della Costituzione sono riconosciuti come "principi fondamentali" insieme al valore e la promozione della cultura. È stato un percorso complesso: prima con il riferimento al "paesaggio" nella Costituzione; poi più esplicito ma marginale nel riferimento alla tutela dell'"ambiente, ecosistema e beni culturali" da parte della maldestra riforma costituzionale del 2001. Ora è consolidato con il riferimento alla biodiversità anche umana (e quindi culturale) e all'interesse delle generazioni future e con l'introduzione dell'ambiente e della salute come limite alla libertà di iniziativa economica (articolo 41 Cost.). È un percorso che accompagna e trasforma in "principio fondamentale" della nostra Costituzione anche quello che emerge dall'evoluzione dello "sviluppo sostenibile" a livello internazionale. Dalla conferenza di Stoccolma del 1972 a quella di Rio de Janeiro nel 1992; all'accordo di Kyoto nel 1997 e al protocollo di Parigi nel 2015; alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2007 (articolo 37); al PNRR; all'Agenda ONU per il 2030. È in

discussione oggi, con la Cop28.

Uno "sviluppo sostenibile" per la persona umana e per la terra e la natura, nell'equilibrio fra esse; non già "sostenibile" per il mercato, per il profitto, per il potere di chi a tal fine strumentalizza il progresso tecnologico. Una "transizione ecologica" - non un cambiamento superficiale e formale - la quale bilanci la produttività con la protezione e qualità dell'ambiente e con il diritto allo "sviluppo umano ed ecologico", recuperando l'equilibrio del rapporto tra persona e natura.

È questo il "nuovo" principio fondamentale dell'articolo 9 della Costituzione oggi: uno "sviluppo" che è cominciato con la consapevolezza della fragilità anche fisica del territorio e la necessità di una tutela rigorosa. Di ciò a cento anni di distanza dobbiamo essere tuttora grati al Professor Arrigo Serpieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Titolare del trattamento chi commissiona l'app

Basta commissionare una app, anche senza aver mai visto un dato, per diventare titolari del trattamento e rischiare le sanzioni privacy anche per le operazioni svolte dal fornitore. È questa la corretta interpretazione del Gdpr (regolamento UE n. 2016/679) secondo la sentenza del 5/12/2023, causa C-683/21, della Corte di giustizia dell'Ue (Cgue), che si è pronunciata sui ruoli soggettivi privacy. Il caso al centro della vicenda si è svolto in Lituania, dove il Centro nazionale di Sanità pubblica del ministero della Sanità nel 2020, in piena pandemia Covid, in un primo momento, decide di attivare una app per il tracciamento delle persone esposte al virus. Alcuni dipendenti del Centro contattano con e-mail (senza sottoscrizione di un contratto di appalto) una società, chiedendole di creare l'app e fornendo istruzioni sul contenuto della stessa. La società lavora, fa i test informatici e mette a disposizione del pubblico la app sugli store di Apple e di Google. Si registrano 3.802 persone, che caricano dati, anche sanitari. Il Centro, poi, cambia idea, chiede di non essere nominato nella app e, infine, chiude l'operazione. Solo che i trattamenti di dati erano già partiti e il Garante della privacy lituano, avendo riscontrato illegittimità, ha sanzionato sia il Centro sia la società, considerando quest'ultima contitolare del trattamento. Il Centro impugna la sanzione, contestando il suo coinvolgimento (vista l'assenza di un contratto) e addossando ogni colpa alla società, additandola come unica titolare del trattamento; quest'ultima ribatte di avere agito quale braccio esecutivo e, quindi, non come contitolare, ma come mero fornitore (responsabile esterno). I giudici lituani, per decidere, hanno chiesto alla Cgue di dare l'esatta interpretazione dei ruoli previsti dal Gdpr. A riguardo del titolare del trattamento, la Cgue assegna tale veste anche all'ente che commissiona a un'impresa lo sviluppo di un'applicazione informatica mobile e che, in tale contesto, partecipa alla determinazione di finalità e mezzi del trattamento: ciò anche se il committente non effettua operazioni di trattamento, non autorizza esplicitamente l'esecuzione di operazioni o la messa a disposizione del pubblico dell'app e non la acquisisce. C'è solo un modo per tirarsi fuori: prima della messa a disposizione del pubblico, il committente deve espressamente opporsi alla diffusione e al conseguente trattamento dei dati. Sulla questione della contitolarità, la Cgue afferma che è riscontrabile in base ai rapporti di fatto e non è necessaria una previa scrittura di accordo. Altro profilo è il collaudo informatico di un'app: i test sono già un trattamento, a meno che si usino dati fittizi o anonimi. Sulle sanzioni la sentenza attesta che esse possono essere applicate solo se l'illecito è stato commesso con dolo o colpa (esclusa la responsabilità oggettiva) e che il titolare del trattamento risponde anche per le operazioni effettuate da un responsabile esterno, salvo che quest'ultimo agisca per finalità proprie.

Antonio Ciccina Messina

↳ Riproduzione riservata



